

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

58.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione ed approvazione):	
Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del latte (4185) .....	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
COCCO MARIA .....	4
MARTINO GUIDO .....	5
MORA GIAMPAOLO .....	4
SEGNI MARIOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	5
ZUECH GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .....	3
<b>Votazione segreta:</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> .....	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del latte (4185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del latte ».

Ricordo che il 21 gennaio scorso avevamo rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge, per dar modo al relatore ed al Governo di valutare la possibilità di emendare il testo in discussione. In proposito, prego il relatore Zuech di riferire sui risultati raggiunti.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la pausa di riflessione proposta da alcuni colleghi, di varie parti politiche, ci ha consentito di approfondire attentamente il significato dell'articolo 10 della legge n. 306 del 1975 e delle norme analoghe che sono previste dal testo unificato delle proposte di legge in materia di accordi interprofessionali, già approvato dalla Camera. Abbiamo così constatato che questa normativa non riguarda atti amministrativi, ma

soltanto atti privati, ed è quindi a nostro giudizio compatibile con quella comunitaria sull'organizzazione comune dei mercati, sotto il profilo degli obblighi incombenti agli Stati membri.

Diversa deve invece essere la valutazione dell'articolo 11 che, fissando in via amministrativa — e quindi autoritativa — il prezzo del latte, esorbita senz'altro dalle attribuzioni statali, che sono limitate in materia dalla normativa comunitaria.

C'è da rilevare infine che la sentenza della Corte di giustizia non ha, neanche incidentalmente, preso in considerazione gli articoli 8 e 9, che stabiliscono i criteri di determinazione del prezzo del latte, in funzione della stipula, anche spontanea, degli accordi interprofessionali.

Tenendo presenti le considerazioni che ho fatto, le uniche modifiche da apportare alla legge n. 306 del 1975 possono consistere nell'abrogazione dell'articolo 11 e, per quanto concerne l'articolo 10, nella soppressione, al terzo comma, delle parole: « L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del Comitato sul *Bollettino ufficiale* delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, ed è vincolante per le parti contraenti ». È infatti ragionevole ritenere che una modifica di questo tenore potrebbe superare l'errato convincimento secondo cui la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* regionale avrebbe effetto costitutivo, ai fini della cogenza dell'accordo tra le parti.

Da ultimo, vi è da apportare una modifica all'ultimo comma dell'articolo 12, che è collegato all'articolo 11: pertanto, avendo abrogato quest'ultimo, è chiaro che deve essere eliminato il citato

comma, che recita: « Qualora non intervenga tra le parti un accordo, si applica l'articolo 11 ».

Non ho altre considerazioni da fare, e quindi preannuncio la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, che recita: « Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati ».

È anche necessario rivedere l'originario titolo del disegno di legge, e propongo perciò di sostituirlo con il seguente: « Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione ».

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.

Il relatore, onorevole Zuech, ha presentato il seguente emendamento:

*L'articolo unico è sostituito dal seguente:*

#### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.

1.1.

**GIAMPAOLO MORA.** Dichiaro la mia soddisfazione e l'adesione alla proposta del relatore, che viene incontro alle perplessità ed ai suggerimenti avanzati nella

scorsa seduta. Tale proposta è anche coerente con il progetto di legge sugli accordi interprofessionali, da noi approvato la settimana passata.

Se il legislatore avesse acceduto ad una linea di interpretazione eccessivamente rigorosa (e a mio avviso errata) delle sentenze della Corte della Comunità in materia, come pure ad un'interpretazione eccessivamente rigoristica e formalistica del trattato, al fine di impedire anche una semplice attività di promozione — a qualsiasi livello fatta — per il raggiungimento di accordi, ritengo che ci saremmo trovati di fronte ad una limitazione dei diritti e delle facoltà delle amministrazioni, con il rischio di rasentare il contrasto con il dettato costituzionale.

Senza dilungarmi su ulteriori considerazioni — che andrebbero fatte in altra sede — circa il modo in cui la Comunità ha interpretato gli articoli in questione del trattato, mi dichiaro consenziente sulla proposta del relatore, e penso che potremmo senz'altro procedere all'approvazione di un provvedimento che, per la parte sostantiva ed essenziale, accoglie le raccomandazioni comunitarie, salvaguardando però i principi fondamentali del nostro ordinamento.

**MARIA COCCO.** Aderiamo alla proposta del relatore, e siamo lieti che l'interpretazione che è stata accettata è quella da noi suggerita nella precedente seduta in cui abbiamo discusso questo disegno di legge.

Tuttavia, agli argomenti del collega Mora — che condividiamo — sulla interpretazione estremamente rigida della Corte di giustizia, aggiungiamo un giudizio molto negativo. Infatti, non c'è dubbio che il ministro, nel momento in cui propone questo testo del disegno di legge, fa propria l'interpretazione formalistica e rigoristica della Corte di giustizia.

Se il Parlamento non fosse stato vigile, non avesse messo in discussione questa interpretazione, noi saremmo impunemente soggiaciuti ad un'interpretazione di quella sentenza che danneggia profondamente il nostro paese.

Ritengo perciò che dall'andamento di questa discussione dobbiamo trarre alcune conseguenze, avanzando anche una richiesta al Ministero dell'agricoltura affinché adegui i suoi strumenti in sede CEE, per una maggiore tutela dell'agricoltura italiana, e per una maggiore difesa del nostro quadro istituzionale, che è appunto fondato su un certo ruolo dello Stato e delle regioni. Tale ruolo, nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale e del nostro quadro legislativo, è appunto primario, in campo agricolo. Siamo quindi senz'altro favorevoli all'interpretazione data dal relatore.

GUIDO MARTINO. Con il mio assenso a questo momento interpretativo e all'emendamento presentato dal relatore, intendo sottolineare come tale emendamento derivi da una rilettura oculata ed attenta della sentenza della Corte di giustizia. È vero che ciò ha comportato un ampliamento di quanto previsto dal disegno di legge, ma questo è dovuto ad una esigenza di coordinamento tra l'articolo 11 e l'articolo 12.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento 1.1 e al nuovo titolo proposto dal relatore.

Circa la richiesta dell'onorevole Cocco di una maggiore attenzione in sede comunitaria a tutela degli interessi nazionali, la sollecitazione è pienamente accolta. Per la verità, il Ministero dell'agricoltura segue da sempre questa linea; non mi sembra che il disegno di legge, nella formulazione governativa, possa essere interpretato come una disattenzione o una mancata tutela degli interessi nazionali, anzi, la nostra preoccupazione è quella di adeguare al più presto la normativa alle sentenze comunitarie. Al riguardo faccio presente che il disegno di legge è stato presentato nel 1984, all'inizio della legislatura, subito dopo la sentenza della Corte di giustizia della CEE. Indubbiamente l'interpretazione fornita dalla

Commissione è più rispondente allo spirito della legislazione nazionale e, pertanto, la accogliamo pienamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo unico, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del latte » (4185) *con il seguente nuovo titolo:* « Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produt-

tori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione »:

Presenti e votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Voti favorevoli .....	28
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Bambi, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli,

Cocco, Fittante, Ianni, Lobianco, Martino, Meneghetti, Mongiello, Montecchi, Mora, Pellizzari, Poli, Rabino, Rindone, Toma, Urso, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zoppetti, Zuech.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO